

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE

(Art. 28, 6° e 9° comma ed Art. 32, 7° ed 8° comma del T.U. 16 maggio 1960, n. 570 e successive modificazioni)

Il/la sottoscritto/a
(le donne coniugate o vedove possono aggiungere anche il cognome del marito)

nato/a a il cittadino/a (solo per cittadini di altri Paesi U.E.) (da riportare sulla lista)

DICHIARA

di accettare la candidatura alla carica di consigliere comunale nella lista recante il contrassegno:
per l'elezione diretta del Sindaco e di n. consiglieri per il Comune di:
che si svolgerà domenica

All'uopo dichiara di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dagli artt. 58 e 143, comma 11, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo come sostituito dall'art. 2, comma 30, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

Il/la sottoscritto/a dichiara, altresì, di non avere accettato la candidatura per altre liste per la elezione del medesimo Consiglio comunale, di non essersi presentato candidato in altri Comuni, oltre che in quello di e di non essere consigliere in carica di altro Comune⁽¹⁾.


....., addì

Firma e domicilio leggibili

⁽¹⁾ Se l'interessato si sia presentato quale candidato in un altro Comune e se le elezioni avvengono nello stesso giorno (art. 56 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA

A norma dell'art. 21 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, certifico vera ed autentica la firma apposta in mia presenza dal dichiarante da me identificato mediante
....., lì



.....
Firma (nome e cognome per esteso) e qualifica del pubblico ufficiale che procede all'autenticazione

D.Lgs. 18 AGOSTO 2000, N. 267

Art. 56 - Requisiti della candidatura (Art. 7, Legge 23 aprile 1981, n. 154)

1. Nessuno può presentarsi come candidato a consigliere in più di due province e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

2. Nessuno può essere candidato alla carica di sindaco o di presidente della provincia in più di un comune ovvero di una provincia.

Art. 58 - Cause ostative alla candidatura (Art. 15, Legge 19 marzo 1990, n. 55)

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplosive, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) (lettera così modificata dall'art. 7, D.L. 29 marzo 2004, n. 80) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale;

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b);

d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.

3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:

a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.

4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.

5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327.

– Vedi il successivo art. 142.

– Il d.P.R. n. 309/1990, reca: «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza».

– La legge n. 575/1965, reca: «Disposizioni contro la mafia».

– La legge n. 646/1962, reca: «Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia».

– La legge n. 327/1988, reca: «Norme in materia di misure di prevenzione personali».

Art. 143 - Scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Responsabilità dei dirigenti e dipendenti.

(Articolo sostituito dall'art. 2, c. 30 della legge 15 luglio 2009, n. 94)

11. Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Ai fini della dichiarazione d'incandidabilità il Ministro dell'interno invia senza ritardo la proposta di scioglimento di cui al comma 4 al tribunale competente per territorio, che valuta la sussistenza degli elementi di cui al comma 1 con riferimento agli amministratori indicati nella proposta stessa. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.

d.P.R. 18 MAGGIO 1960, n. 570

Art. 87-bis (inserito con l'art. 2, comma 5 della legge 18 gennaio 1992, n. 16).

1. Chiunque nella dichiarazione autenticata di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.